



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2141**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Modificazione, a titolo interpretativo ed esplicativo, dell'Allegato 2 alla deliberazione n. 1725 di data 8 agosto 2012, concernente "Disciplina del fondo di solidarietà istituito dalla legge provinciale 6 ottobre 2011, n. 13 ed in particolare dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi previsti a carico dello stesso"

Il giorno **05 Ottobre 2012** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assenti:

LIA GIOVANAZZI BELTRAMI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

La legge provinciale 6 ottobre 2011, n. 13 prevede la costituzione di un fondo di solidarietà a favore dei familiari delle vittime di incidenti mortali sul lavoro o in attività di volontariato, per l'erogazione di contributi una tantum a titolo assistenziale nell'immediatezza dell'evento mortale.

In particolare l'articolo 1, comma 4, della legge provinciale 6 ottobre 2011, n. 13 prevede che il contributo è aggiuntivo rispetto a eventuali indennizzi o emolumenti che trovano il loro titolo in altre leggi, in rapporti assicurativi o previdenziali. Inoltre l'articolo 7, comma 1, ammette all'accesso al contributo di solidarietà i nuclei familiari delle vittime degli incidenti mortali verificatisi dopo il 1° dicembre 2009.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1725 di data 8 agosto 2012, è stata approvata la "Disciplina del fondo di solidarietà istituito dalla legge provinciale 6 ottobre 2011, n. 13 ed in particolare dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi previsti a carico dello stesso". Con il medesimo provvedimento, sono stati individuati anche gli elementi variabili da considerare nella valutazione della condizione economica familiare (Allegato 2).

Per quanto riguarda gli incidenti mortali verificatisi dopo il 1° dicembre 2009, i familiari del deceduto potrebbero aver già ricevuto gli indennizzi e le altre somme indicate all'articolo 1, comma 4, della legge provinciale 6 ottobre 2011, n. 13. Di conseguenza, ai fini della valutazione della relativa condizione economica, tali somme, in quanto comportano un incremento del reddito oppure possono essere confluite nel patrimonio finanziario o immobiliare, potrebbero portare il nucleo familiare delle vittime all'esclusione dal contributo di solidarietà, vanificando di fatto la portata della previsione contenuta nell'articolo 1, comma 4, della legge provinciale 6 ottobre 2011, n. 13, la quale ammette espressamente la cumulabilità del contributo di solidarietà con altri indennizzi, risarcimenti o emolumenti che trovano fondamento in leggi o altri rapporti assicurativi o previdenziali.

Con tutta probabilità, tale evenienza negativa non dovrebbe verificarsi per gli incidenti mortali che potrebbero accadere dopo l'inizio della raccolta delle domande (1° ottobre 2012), in quanto la disciplina attuativa contenuta nella deliberazione n. 1725 di data 8 agosto 2012 prevede l'erogazione del contributo nell'immediatezza dell'evento mortale e con termini di procedimento ragionevolmente ridotti; pertanto è prevedibile che il contributo di solidarietà provinciale anticipi l'erogazione di eventuali indennizzi assicurativi previdenziali o di altre somme dovute a titolo di risarcimento dei danni alle famiglie dei deceduti.

E' bene tuttavia che le disposizioni modificative che si propongono con il presente provvedimento abbiano carattere generale e non si riferiscano soltanto ai casi rientranti nella disciplina transitoria, al fine di prevenire situazioni eccezionali di difficile gestione amministrativa.

Pertanto si propone di integrare opportunamente l'Allegato 2) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1725/2012, al fine di assicurare la piena realizzazione del principio previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge provinciale 6 ottobre 2011, n. 13 (*"4. Il contributo è aggiuntivo rispetto ad eventuali indennizzi o emolumenti che trovano il loro titolo in altre leggi, in rapporti assicurativi e*

previdenziali”). In particolare, si propone di aggiungere in fine al punto 4 dell’Allegato 2) denominato “Altri parametri” i seguenti periodi: “Eventuali indennizzi, anche a titolo di risarcimento danni, o emolumenti percepiti dai componenti il nucleo familiare in relazione all’evento mortale per il quale è richiesto il contributo di solidarietà, che trovano il loro fondamento in altre leggi o in rapporti assicurativi o previdenziali, sono detratti dal reddito del nucleo familiare da valutare nella misura indicata nelle dichiarazioni sostitutive ICEF se erogati in forma di rendita ovvero dal patrimonio se erogati in un’unica soluzione. Gli indennizzi assicurativi percepiti dai soggetti minori che non sono da indicare nelle dichiarazioni sostitutive ICEF, non sono deducibili secondo quanto previsto dal precedente periodo.”.

La modifica proposta è necessaria per garantire la formale coerenza tra la l. p. n. 13 del 2011 ed i suoi criteri attuativi, nel rispetto della volontà del legislatore. Ancorché già implicitamente contenuta nel principio espresso dall’articolo 1, comma 4, della legge provinciale n. 13 del 2011, è opportuno che detta disciplina venga formalmente espressa, per mere ragioni di evidenza, anche nei suoi aspetti strettamente attuativi ed operativi.

Nulla viene tuttavia mutato, sotto il profilo sostanziale, rispetto ai criteri approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1725 di data 8 agosto 2012; la portata della presente deliberazione è soltanto esplicativa e rafforzativa, anche sotto il profilo dell’attuazione, del principio espresso nella l.p. n. 13 del 2011, che ha concepito il contributo di solidarietà come sostegno aggiuntivo rispetto ad ogni altro, per garantire il sostegno dei membri superstiti delle famiglie dei deceduti.

E’ tuttavia necessario approvare con urgenza la disposizione sopra riportata, anche se meramente interpretativa sul piano operativo della l.p. n. 13 del 2007, considerato che il giorno 1 ottobre 2012 si apriranno i termini per la presentazione delle domande dei contributi previsti dalla medesima legge ed avranno immediatamente avvio i relativi procedimenti amministrativi.

Sotto il profilo formale, per una più agevole consultazione dei documenti recanti i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi a carico del fondo di solidarietà, si propone la totale riapprovazione, nell’Allegato A al presente provvedimento, del documento “INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE, approvati con deliberazione n. 1419 di data 17 giugno 2010, ai fini dell’accesso al Fondo di solidarietà istituito dalla legge provinciale n. 13 del 2011” e la sostituzione dell’Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1725 di data 8 agosto 2012 con l’Allegato A alla presente deliberazione.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 6 ottobre 2011, n. 13;
- vista la propria deliberazione n. 1725 di data 8 agosto 2012;

– a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

delibera

1. di aggiungere al punto 4 “*Altri parametri ICEF*” dell’Allegato 2, alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1725 di data 8 agosto 2012, il seguente periodo: “Eventuali indennizzi, anche a titolo di risarcimento dei danni, o emolumenti percepiti dai componenti il nucleo familiare in relazione all’evento mortale per il quale è richiesto il contributo di solidarietà, che trovano il loro fondamento in altre leggi o in rapporti assicurativi o previdenziali, sono detratti dal reddito del nucleo familiare da valutare nella misura indicata nelle dichiarazioni sostitutive ICEF se erogati in forma di rendita ovvero dal patrimonio se erogati in un’unica soluzione. Gli indennizzi assicurativi percepiti dai soggetti minori che non sono da indicare nelle dichiarazioni sostitutive ICEF, non sono deducibili secondo quanto previsto dal precedente periodo.”.
2. di approvare l’Allegato A alla presente deliberazione concernente “INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE, approvati con deliberazione n. 1419 di data 17 giugno 2010, ai fini dell’accesso al Fondo di solidarietà istituito dalla legge provinciale n. 13 del 2011”, quale sua parte integrante e sostanziale, e di sostituire l’Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1725 di data 8 agosto 2012, con il predetto Allegato A;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa aggiuntivo a carico del bilancio provinciale.

FC

**INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE
NELLA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE,
approvati con deliberazione n. 1419 di data 17 giugno 2010,
ai fini dell'accesso al Fondo di solidarietà istituito dalla legge provinciale n. 13 del 2011**

La presente disciplina individua gli elementi variabili da considerare per la valutazione della condizione economica familiare ai fini dell'accesso al Fondo di solidarietà istituito dalla legge provinciale n. 13 del 2011. Per quanto non indicato si applicano le disposizioni generali per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, vigenti al momento della presentazione della domanda, di seguito Disposizioni generali ICEF.

1. Composizione del nucleo familiare da valutare

Ai fini del calcolo dell'indicatore della condizione economica del nucleo familiare (ICEF), il nucleo familiare da valutare è quello individuato dalle Disposizioni generali ICEF esistente alla data dell'infortunio.

2. Peso del reddito e del patrimonio in relazione alla parentela con il beneficiario

Il reddito del nucleo familiare da valutare è considerato nelle seguenti percentuali in relazione al grado di parentela con la vittima:

- al 100% il reddito del coniuge non separato legalmente o del convivente more uxorio e dei parenti fino al 2° grado;
- al 50% il reddito degli altri componenti.

3. Patrimonio della vittima

Il patrimonio della vittima esistente alla fine mese antecedente la data dell'infortunio viene valutato ai fini della condizione economica per le quote che sono state acquisite per successione ereditaria dai componenti il nucleo familiare, ad eccezione del caso in cui tali quote siano già state indicate nelle dichiarazioni ICEF dei componenti il nucleo familiare da valutare. Tale patrimonio va indicato in domanda.

4. Altri parametri ICEF

Franchigia sul valore dell'Abitazione di Residenza FAR	150.000,00
Franchigia sul Patrimonio Mobiliare familiare FPM	20.000,00
Limite Superiore del primo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa franchigia su patrimonio mobiliare e sull'abitazione di residenza LS1	30.000,00
Limite Superiore del secondo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa abitazione di residenza LS1	60.000,00
Prima Aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL1	5%

Seconda Aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL2	20%
Terza Aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL3	60%
Reddito di riferimento RIF	50.000,00

Eventuali indennizzi, anche a titolo di risarcimento dei danni, o emolumenti percepiti dai componenti il nucleo familiare in relazione all'evento mortale per il quale è richiesto il contributo di solidarietà, che trovano il loro fondamento in altre leggi o in rapporti assicurativi o previdenziali, sono detratti dal reddito del nucleo familiare da valutare nella misura indicata nelle dichiarazioni sostitutive ICEF se erogati in forma di rendita ovvero dal patrimonio se erogati in un'unica soluzione. Gli indennizzi assicurativi percepiti dai soggetti minori che non sono da indicare nelle dichiarazioni sostitutive ICEF, non sono deducibili secondo quanto previsto dal precedente periodo.

5. Calcolo dell'indicatore della condizione economica familiare

L'indicatore della condizione economica familiare è calcolato considerando i dati contenuti nelle dichiarazioni ICEF dei componenti il nucleo familiare da valutare, i parametri fissati dalle Disposizioni generali ICEF ed i parametri fissati da queste disposizioni utilizzando l'algoritmo di calcolo vigente al momento della presentazione della domanda.